

REGOLAMENTO INTERNO

(Il presente Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto)

IL PERSONALE DOCENTE

Ogni docente è tenuto a conoscere i propri diritti e i propri doveri e ad includere nella propria professionalità la conoscenza dello stato giuridico e di tutte le norme applicative e modificative. Il profilo professionale del docente è costituito dalle competenze disciplinari, pedagogiche, metodologico - didattiche, organizzative e relazionali, tra loro correlate ed interagenti che si potenziano con l'attività di studio e l'esperienza didattica.

Sez. A - NORME CHE CONSENTONO UN ORDINATO E TRASPARENTE SVOLGIMENTO DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 1

Il docente ha diritto al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte degli alunni e delle famiglie.

Art. 2

I docenti sono tenuti a rispettare gli alunni come "persone", astenendosi da atteggiamenti o aggettivazioni lesive della dignità personale.

Art. 3

Il docente deve tenere il registro personale aggiornato.

Art. 4

Registro di classe: è indispensabile che tutti i docenti compilino con cura e precisione il Registro elettronico in quanto tale atto, oltre ad essere dovuto, è strettamente legato alla possibilità di accertare assenze, ritardi, giustificazioni per poter intervenire con tempestività, da parte della scuola, nei confronti dell'alunno e della famiglia.

Art. 5

Nell'ora di ricevimento delle famiglie il docente sarà presente nell'Istituto per tutta la durata della stessa.

Art. 6

La giustificazione delle assenze degli allievi è a cura dell'insegnante della prima ora del giorno di rientro. Le giustificazioni vanno vidimate sull'apposita sezione del registro elettronico.

Art. 7

I docenti sono tenuti a trascrivere sul registro elettronico le uscite anticipate degli alunni autorizzate dal Dirigente.

L'uscita anticipata di una classe relativamente all'ultima ora di lezione o l'entrata posticipata è consentita in via straordinaria, previo avviso il giorno precedente, solo nel caso sia impossibile garantire la sostituzione del docente assente. Il D.S. può autorizzare l'uscita anticipata delle classi

in casi eccezionali.

Sez. B - NORME INERENTI L' ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 1

Ciascun docente deve attenersi alla programmazione presentata e concordata nell'ambito del Consiglio di classe, adoperandosi per il raggiungimento degli obiettivi didattici e delle mete formative stabilite.

Art. 2

Ogni docente si adopererà perché ciascun allievo acquisisca le competenze cognitive e relazionali previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 3

Il docente ha il diritto di adottare nell'ambito della propria "libertà di insegnamento", le scelte metodologiche che ritiene più valide.

La Legge n° 477/1973 che regola i diritti e i doveri degli insegnanti, garantisce, infatti, "l'autonomia didattica e la libera espressione culturale dell'insegnante nei limiti dei principi costituzionali e dell'ordinamento scolastico". La libertà dell'insegnante deve comunque rispettare la "coscienza morale e civile dell'alunno e il diritto di questi al pieno sviluppo della propria personalità".

Art. 4

Ogni docente, con disponibilità e spirito di collaborazione, si adopererà, previo impegno alla reciprocità, al fine di consentire ai colleghi l'effettuazione delle prove scritte in classe.

Art. 5

Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, i docenti devono operare in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. In ragione di ciò, ogni docente eviterà un eccessivo sovraccarico di compiti a casa.

I Consigli di classe sono tenuti a stabilire adeguate misure volte ad evitare che gli impegni di studio a casa siano inegualmente distribuiti e concentrati pesantemente in alcuni giorni della settimana.

Art. 6

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe, gli elaborati corretti entro 20 giorni dal loro svolgimento.

Art. 7

Ciascun docente comunica e motiva agli studenti i voti assegnati.

Art. 8

Consigli di Classe:

- le sedute dei CdC sono aperte a tutti i genitori degli alunni, ma il diritto di parola spetta solo agli eletti, in quanto l'intenzione del legislatore è quella di rendere i genitori rappresentanti unici portavoce di tutti gli altri.

Compiti del docente coordinatore:

- il coordinatore è portavoce dei colleghi del Consiglio di classe presso il Dirigente scolastico e

gli uffici amministrativi;

- provvede alla stesura della programmazione annuale della classe concordata preventivamente in sede di Consiglio di classe; lo stesso iter è adottato per l'elaborazione della relazione finale della classe;

- illustra ai genitori ed agli studenti l'andamento didattico-disciplinare della classe;

- controlla le assenze e i ritardi degli alunni; il docente coordinatore contatterà personalmente anche per telefono, i genitori degli alunni la cui frequenza presenta evidenti e ripetute irregolarità, annotando su apposito registro l'avvenuta comunicazione;

- quando presiede il Consiglio di classe, su eventuale nomina del Dirigente scolastico, nomina il segretario verbalizzante; a sua volta firma il verbale e lo invia in segreteria come allegato tramite Geodoc al termine delle suddette operazioni;

- al termine degli scrutini, il coordinatore controlla che tutte le operazioni siano state effettuate regolarmente. (Compilazione del registro generale, compilazione del tabellone, firme di tutti i docenti sui documenti di rito);

- il coordinatore di una classe in cui è inserito un alunno portatore di handicap, controlla e agevola il necessario collegamento tra gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti della classe, mantiene i rapporti con la famiglia, con gli esperti dell'ASL e con il coordinatore degli operatori.

Art. 9

Ciascun docente si adopererà perché l'immagine esterna dell'Istituto corrisponda all'impegno quotidianamente profuso dall'intera comunità scolastica.

Art. 10

Assemblee sindacali (CCNL)

Il Dirigente scolastico, ricevuta la comunicazione di assemblea dalle OO.SS., informa a mezzo circolare, il personale e raccoglie le adesioni di chi intende parteciparvi.

Il Dirigente scolastico, inoltre, per le assemblee in cui è coinvolto il personale docente, sospende le attività didattiche delle sole classi i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate.

Sez. C - NORME RELATIVE ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Art. 1

In base alla normativa vigente il personale docente, al fine di assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni è obbligato a:

- a) trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi;

- b) vigilare durante l'intervallo fra le lezioni;

- c) sorvegliare gli allievi partecipanti a viaggi di istruzione e visite guidate

- d) spostarsi da una classe all'altra con la massima tempestività possibile.

Art. 2

- Pausa didattica: si svolge con l'assistenza del docente in servizio nella classe alla terza ora di lezione.

- Allontanamento temporaneo del docente dall'aula: in caso di necessità, qualora l'insegnante sia costretto ad allontanarsi dall'aula, la classe deve essere affidata momentaneamente al personale ausiliario assegnato al piano.

- Spostamenti: i docenti che accompagnano gli allievi nei vari spostamenti sono tenuti a garantire l'ordine e il silenzio della classe loro affidata al fine di non turbare l'attività didattica in corso nell'Istituto.

- Soccorso alunni: nel caso in cui un alunno dovesse subire un infortunio o un malore è necessario provvedere immediatamente al primo soccorso, ad avvertire la famiglia e ricorrere all'ambulanza per il trasporto al pronto soccorso presso l'ospedale quando se ne riscontri l'urgenza e la necessità.

- I dipendenti sono obbligati a dare notizia al Dirigente scolastico di qualsiasi infortunio occorso agli allievi, anche se di lieve entità. È, inoltre, indispensabile che il personale responsabile della vigilanza sull'alunno produca, immediatamente, una dichiarazione scritta che consenta all'ufficio di segreteria e di Dirigenza di inoltrare denuncia agli organi e agli uffici competenti.

NORME COMPORTAMENTALI

Al fine di consentire un ordinato svolgimento della vita scolastica, gli alunni sono tenuti ad osservare le seguenti norme comportamentali:

Art. 1

Durante l'ingresso e la permanenza nell'Istituto nonché durante l'uscita, gli allievi devono osservare tutti quei comportamenti che non arrechino disturbo né danneggino persone e cose. Gli studenti hanno accesso all'Istituto non meno di dieci minuti prima dell'inizio delle lezioni. I ritardi e le uscite anticipate incidono sull'attribuzione sul voto di condotta.

Art. 2

Durante il cambio dell'ora è fatto divieto agli alunni di uscire dalle aule, salvo casi particolari autorizzati dagli insegnanti.

Art. 3

Le pause didattiche hanno durata di 10 minuti e cadono rispettivamente la prima fra la terza e la quarta ora di lezione, la seconda tra la quinta e sesta ora di lezione esclusivamente per le classi che svolgono la settima ora e si svolgono nelle pertinenze dell'aula e limitatamente al piano della classe.

Art. 4

È vietato l'uso privato e non autorizzato a scopi didattici dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici durante lo svolgimento delle lezioni. Per le sanzioni vedasi Regolamento per l'uso dei cellulari.

Art. 5

Gli studenti ritardatari, sino a 10 minuti dall'orario di ingresso, giustificheranno il ritardo in classe al docente della prima ora.

Gli studenti in ritardo oltre 10 minuti dall'orario di ingresso saranno ammessi alla seconda ora, previa autorizzazione scritta del Dirigente o suo delegato. È consentito entrare in ritardo solo entro le ore 09:00 salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da un suo delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe

Art. 6

Le richieste di uscita anticipata, firmate, anche per gli studenti maggiorenni, da un genitore, vanno presentate in Presidenza e sono autorizzate dal Dirigente o da un suo delegato. È consentito uscire anticipatamente solo dopo la terza ora e solo al cambio dell'ora, salvo eccezioni autorizzate dal D.S. o da un suo delegato, per motivi di salute o per visite mediche che vanno documentate al rientro in classe. Nel caso di malore improvviso, le famiglie saranno avvisate dall'ufficio di segreteria alunni (non tramite contatto telefonico diretto con il/la proprio/a figlio/a)

Art. 7

Gli allievi sono tenuti a giustificare le assenze attraverso il registro elettronico al loro rientro a scuola.

Qualora dopo un'assenza si presentassero studenti senza giustificazione, essi saranno ammessi in classe con l'obbligo di presentare, il giorno successivo, la relativa giustificazione.

- Gli alunni minorenni dovranno sempre essere prelevati dai genitori o persona delegata. A tal proposito, si precisa che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di 18 anni. Alla delega deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma si è dichiarata disponibile a ritirare lo/a studente/essa e la fotocopia di un documento di identità del genitore che delega

- Gli alunni maggiorenni potranno uscire anche a seguito della sola richiesta inviata via mail all'indirizzo pzps040007@istruzione.it da parte dei genitori, con allegato un documento di riconoscimento del genitore e la motivazione dell'uscita.

L'uscita anticipata rispetto al termine stabilito delle lezioni deve restare un evento eccezionale.

Art. 8

Il Dirigente scolastico decide sulle modalità di riammissione in classe degli studenti che hanno aderito ad un'assenza collettiva.

Art. 9

Gli allievi possono accedere ai servizi solo uno per volta per classe, durante le ore di lezione, dopo aver chiesto il consenso all'insegnante e mai durante la prima ora, salvo casi eccezionali a discrezione dell'insegnante.

Gli allievi sono tenuti a rientrare in aula nel più breve tempo possibile, evitando di soffermarsi nei corridoi e nei servizi.

Art. 10

Le assemblee studentesche sono di classe o di Istituto.

È consentito lo svolgimento di un'assemblea di Istituto ed una di classe al mese; l'assemblea d'Istituto si svolge successivamente alla rilevazione delle presenze degli studenti da parte dei docenti in orario antimeridiano; l'assemblea di classe ha durata di due ore come previsto dalla normativa in orario antimeridiano.

Art. 12

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta della classe, a firma dei rappresentanti di classe, con preavviso di almeno cinque giorni, sull'apposito modulo a disposizione degli studenti indicando l'ordine del giorno.

L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana, al fine di non sottrarre ore alle stesse discipline.

Art. 13

Le assemblee di Istituto sono regolate da art. 42 - 43 - 44 DPR 416/74; art. 12 - 13 TU 297/94

ed eventuali variazioni ed integrazioni successive.

a) L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di Istituto o su richiesta del 10% degli studenti.

L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere comunicati al Dirigente scolastico con preavviso di almeno 5 giorni. La concessione dell'assemblea deve essere comunicata alle classi almeno tre giorni prima. Oggetto del dibattito: l'assemblea di Istituto può riferirsi sia all'approfondimento dei problemi della scuola sia all'approfondimento dei problemi della società. Tale approfondimento, però, deve svolgersi "... in funzione della formazione culturale e civile degli studenti", e non per altre finalità.

b) Non è consentito cumulare nel mese o nei mesi successivi, le ore eventualmente non utilizzate ai fini di assemblea nel corrispondente mese.

Non può essere tenuta alcuna assemblea nel mese conclusivo delle lezioni, cioè nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione delle lezioni e individuato dall'annuale circolare sul calendario scolastico.

c) L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento.

Il regolamento può successivamente essere modificato, confermato o sostituito con altro regolamento.

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto, ciò non implica però che l'efficacia del regolamento sia subordinata ad approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Il Consiglio ha tuttavia facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o di integrazione.

d) L'ordinato svolgimento deve essere assicurato dal comitato studentesco o dal Presidente eletto dall'assemblea stessa.

e) All'assemblea di Istituto o di classe possono assistere oltre al Dirigente scolastico o un suo delegato, gli insegnanti che lo desiderino. Né il regolamento interno di Istituto né alcuna deliberazione del Consiglio di Istituto possono limitare il diritto del Dirigente scolastico e degli insegnanti di assistere all'assemblea, né tale divieto può essere posto dal regolamento dell'assemblea studentesca.

f) L'art. 43 del DPR 416/74 consente che alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni partecipino, su richiesta, esperti di problemi sociali, culturali, artistici, scientifici. I nominativi degli esperti devono essere indicati unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno, cioè preventivamente; ciò comporta:

- che devono essere legittimati a invitare gli esperti i promotori dell'assemblea (il comitato studentesco o il 10% degli studenti);

- la partecipazione degli esperti deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto; sarà cura del Dirigente scolastico richiedere tempestivamente la convocazione del Consiglio.

Il Consiglio di Istituto potrà negare l'autorizzazione soltanto con deliberazione motivata, in quanto i promotori dell'assemblea debbono conoscere le motivazioni del diniego.

Non possono essere tenute con la partecipazione di esperti più di 4 assemblee all'anno. (art. 43 comma 5 DPR 416/74).

Art. 14

L'assemblea dei rappresentanti di classe può essere convocata dal Dirigente scolastico, su richiesta dei rappresentanti eletti nel Consiglio di Istituto, in occasione delle riunioni dello stesso consiglio,

di modo che tutti gli studenti possano essere informati delle problematiche in discussione. Di ogni assemblea deve essere redatto un verbale da consegnare in Dirigente scolastico.

Art. 15

Il comitato studentesco è espressione dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe.

Oltre alle funzioni attribuitegli dalla normativa (convocazione dell'assemblea di Istituto, funzione di garanzia per l'esercizio democratico dei diritti e dei doveri dei partecipanti all'assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli dall'assemblea studentesca di Istituto o dai rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe.

- Il comitato studentesco, integrato con i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto, formula "proposte" ed esprime "pareri" in ordine alle iniziative complementari ed integrative volte a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.

- Per lo svolgimento delle sue attività, il comitato studentesco adotta un proprio regolamento che deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto e al Dirigente.

Il Comitato Studentesco ha le stesse prerogative delle assemblee di classe e di Istituto con la sola limitazione che le attività del comitato e gli incontri devono svolgersi fuori dell'orario delle lezioni ordinarie.

Art. 16 - Comportamenti sanzionabili

Per quanto riguarda i comportamenti sanzionabili degli alunni, si rimanda al Regolamento disciplinare.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento

Sono inserite nel fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimenti: non costituiscono di per sé «dati sensibili»

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.” (Articolo 4 del D. P. R. n° 249/98, “Statuto delle studentesse e degli studenti”, e art. 1 del D. P. R. n° 235/2007).

Il presente regolamento acquisisce quanto stabilito dalla LEGGE 1° ottobre 2024, n. 150 *Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.* (24G00168) e dal DPR n. 134/2025 – *Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*

Nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni, la tipologia e l'entità delle sanzioni disciplinari che troveranno applicazione nel nostro Istituto saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- a. rilevanza dei doveri violati
- b. intenzionalità del comportamento
- c. entità della negligenza o dell'imprudenza che ha causato la violazione
- d. dimensione del pericolo e/o del danno causato a terzi, alla comunità scolastica, all'Istituto
- e. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti che hanno influenzato il comportamento dell'allievo
- f. presenza di eventuali precedenti provvedimenti disciplinari adottati a carico dello studente
- g. concorso di più studenti nella violazione.

COMPORTAMENTI SANZIONABILI

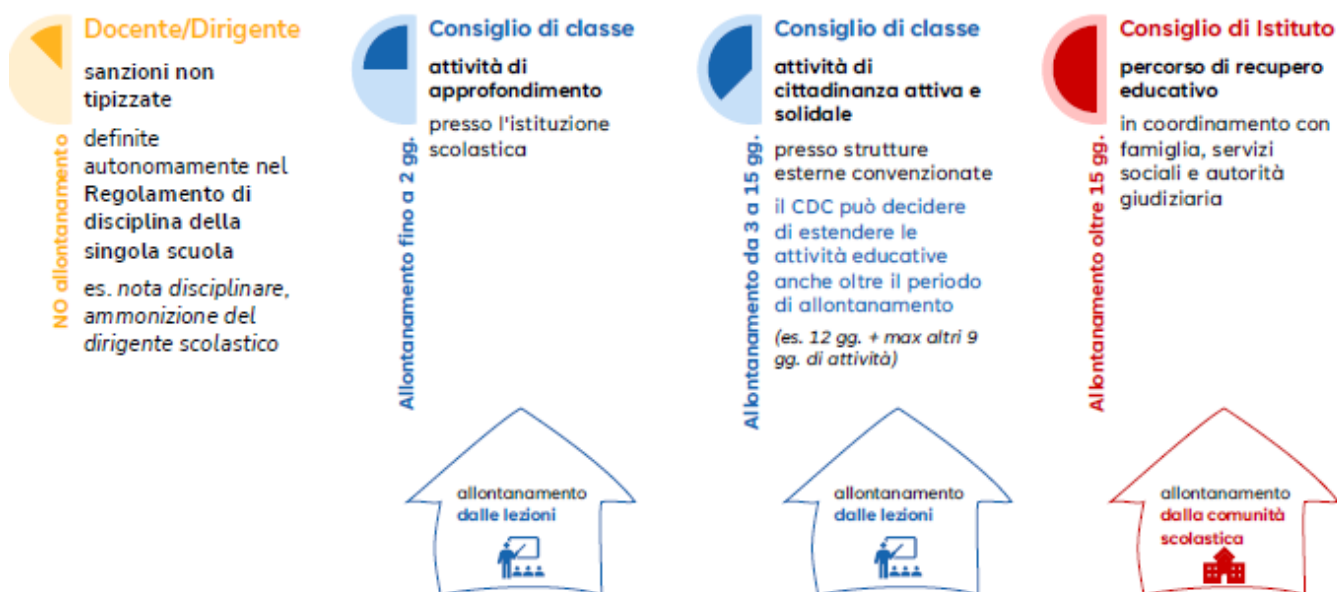
In conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 1 del DPR 235/07, i comportamenti che configurano "mancanza" di doveri delle studentesse e degli studenti, sono i seguenti:

1. Ritardi sistematici nell'ingresso a scuola.
2. Ritardo nell'ingresso in aula dopo l'intervallo e a seguito di autorizzazione del docente ad uscire dall'aula.
3. Falsificazione della firma dei genitori.
4. Uso del cellulare o altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche
5. Comportamenti che mettono in pericolo l'incolumità fisica delle persone.
6. Inosservanza delle disposizioni di sicurezza dettate dal regolamento di Istituto.
7. Danni provocati volontariamente all'edificio, alle attrezzature e ai sussidi didattici.
8. Comportamenti non idonei o non rispettosi dell'ambiente scolastico e delle istituzioni.
9. Violazioni delle norme concernenti l'utilizzo degli spazi.
10. Violenza fisica o psicologica atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.
11. Comportamenti che impediscono l'esercizio delle libertà di espressione, di pensiero, di religione.
12. Atteggiamenti discriminatori verso caratteristiche individuali o etniche di compagni o personale della scuola.
13. Espressioni arroganti o utilizzo di linguaggio scurrile in aula o comunque all'interno dell'Istituto.
14. Offese verbali e/o scritte al personale della scuola.
15. Gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
16. Trattamento improprio di dati personali acquisiti tramite telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici o AI o altri reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
17. Recidiva di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, in cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Sono altresì considerati comportamenti incompatibili con l'azione didattica e quindi sanzionabili:

18. La mancata esecuzione dei lavori assegnati.
19. Assenza "strategica" in occasione delle verifiche orali o scritte.
20. Disturbo durante lo svolgimento delle lezioni.
21. Assenza collettiva senza giustificato motivo.
22. Interruzione di pubblico servizio: occupazione, autogestione, cogestione.

SANZIONI COMMINABILI



in caso di infrazioni
NON GRAVI

Le sanzioni diverse dall'allontanamento

AMMONIMENTO VERBALE

Il singolo docente

AMMONIMENTO VERBALE

Il dirigente scolastico

ANNOTAZIONE SUL REGISTRO DI CLASSE

Il singolo docente

CONVOCAZIONE DELLA FAMIGLIA DAL DS

Il coordinatore di classe

solo in caso di
GRAVI O REITERATE
infrazioni disciplinari

L'allontanamento dalle **LEZIONI** competenza del Consiglio di classe



FINO A DUE GIORNI

Art. 4, co. 8-bis

DA TRE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis

Attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione

Le attività si svolgono a scuola

Spetta ai docenti appositamente incaricati realizzare le attività

Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per massimo 1/3 del periodo deliberato

Si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR

Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti

Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività (MOF)

Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione e del voto di comportamento o

Inserimento delle attività nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico; non incidono sulla valutazione delle discipline

L'allontanamento dalla **COMUNITÀ SCOLASTICA** competenza del Consiglio di istituto



SUPERIORE A QUINDICI GIORNI

Art. 4, co. 8-sexies, co. 9

FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 4, co. 9-bis

ESCLUSIONE DA SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME

Art. 4, co. 9-bis e 9-ter

La scuola promuove, con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

Anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione* nei confronti del personale scolastico, di studentesse e studenti

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Nei casi più gravi

Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

Ai comportamenti individuati come “mancanze” ai doveri delle studentesse e degli studenti, saranno applicate le seguenti sanzioni:

Per le mancanze di cui ai punti	1 - 2	Richiamo scritto sul registro di classe
	3	Comunicazione scritta alla famiglia
	4	Requisizione temporanea del dispositivo e, in caso di recidiva, sospensione da uno a tre giorni Coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)
	5	Sospensione da 3 a 5 giorni Svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di <i>attività di cittadinanza solidale</i> presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>).
	6 - 7	Sospensione da 1 a 2 giorni e risarcimento del danno. Coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)
	8 - 9 - 13 - 14 - 20	Nota disciplinare sul registro elettronico controfirmata dal Dirigente Scolastico e sospensione, con obbligo di frequenza, fino a 3 giorni
	10 - 11 - 12	Sospensione da 3 a 15 giorni senza obbligo di frequenza Svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di <i>attività di cittadinanza solidale</i> presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)

	15	<p>Sospensione da 6 a 15 giorni</p> <p>Svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di <i>attività di cittadinanza solidale</i> presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)</p>
	16 – 17	<p>Allontanamento, superiore a 15 giorni, dalla comunità scolastica con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, solo allontanamento.</p> <p>Svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di <i>attività di cittadinanza solidale</i> presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)</p>
	18	Comunicazione scritta alla famiglia
	19	Richiamo verbale e comunicazione scritta alla famiglia. In caso di assenza “collettiva”, nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione scritta alle famiglie.
	21 - 22	<p>Sospensione da 3 a 5 giorni o esclusione dalle visite guidate e viaggi di istruzione.</p> <p>Svolgimento, da parte della studentessa e dello studente, di <i>attività di cittadinanza solidale</i> presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. (<i>Integrazione Legge n. 150/2024 e DPR n. 134/2025</i>)</p>

Attività di Cittadinanza Sociale (Scuola Secondaria di Secondo Grado)

1. Supporto ad attività scolastiche interne

- Collaborazione nella biblioteca scolastica (riordino libri, gestione prestiti, catalogazione).
- Aiuto nell'organizzazione di eventi scolastici (giornate tematiche, open day, assemblee).
- Affiancamento al personale scolastico in attività semplici, non delicate né pericolose.

2. Impegno per il decoro e la cura degli ambienti scolastici

- Riordino di spazi comuni (aule speciali, laboratori, cortili).
- Sistemazione del materiale scolastico o sportivo.
- Cura simbolica di un'aula o spazio assegnato.

3. Attività di tutoraggio o supporto ai pari

- Aiuto compiti per studenti in difficoltà, su base volontaria e sotto supervisione.
- Affiancamento di studenti più piccoli o nuovi iscritti per favorirne l'integrazione.

4. Partecipazione a iniziative educative

- Partecipazione obbligatoria a incontri/formazione su bullismo, cyberbullismo, rispetto delle regole.
- Produzione di elaborati (video, presentazioni, cartelloni) su temi educativi da condividere con la classe.
- Collaborazione a progetti di educazione civica o peer education.

5. Azioni di volontariato solidale

- Attività di volontariato all'interno della scuola (raccolta solidale, mercatini benefici).
- Coinvolgimento in campagne informative (ambientali, sociali, ecc.) promosse dall'istituto.

Le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni con obbligo di frequenza;
- b) esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione;
- c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;

possono essere irrogate dal Consiglio di Classe solo dopo avere ascoltato le giustificazioni orali e/o scritte dell'alunno e/o dei suoi genitori.

Inoltre, delle sanzioni di cui sopra, deve essere data immediata comunicazione allo studente e ai suoi genitori, dall'organo competente all'emanazione del provvedimento disciplinare.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

I provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica e quelli che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato possono essere irrogati soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, consiglino il rientro all'Istituto di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, presso altro Istituto. (*art. 4 comma 10 DPR 249/98 e art. 1 comma 10 DPR 235/07*).

ORGANI COMPETENTI all'IRROGAZIONE delle SANZIONI

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del DPR 235/07 e norme richiamate dal T. U. 297/94, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari sono competenti:

IL DOCENTE

- richiamo scritto
- nota disciplinare sul registro di classe
- requisizione temporanea del cellulare o altri dispositivi elettronici

IL DOCENTE COORDINATORE

- convocazione dei genitori per conto del Dirigente scolastico su apposito modello e con lettera regolarmente protocollata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- allontanamento dalla lezione su richiesta del docente, previo accertamento dei fatti contestati

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- sospensione dalle lezioni da uno fino a 15 giorni
- esclusione dalle visite guidate o dai viaggi di istruzione

Le decisioni del Consiglio di Classe sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- allontanamento, superiore a 15 giorni, dello studente dalla comunità scolastica quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato

IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'ORGANO di GARANZIA interno alla scuola, istituito ai sensi dell'art. 2 comma 2 de DPR 235/07, che decide nel termine di dieci giorni.